UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Reg. (CE) 1698/2005

Bando Misura 113 " Prepensionamento"

Fase 5 - Annualità 2012 e Fase 6 - Annualità 2013

INDICE

1.	DENOMINAZIONE E CODICE DELLA MISURA	.1
2.	OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLA MISURA	.1
3.	SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA	.1
4.	LIMITI ED ESCLUSIONI	3
5.	IMPEGNI	3
	PREMI	
	CONDIZIONI DI PRIORITA'	
	LA DOMANDA DI AIUTO	
9.	RICHIESTA DEL COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI AIUTO	5
	DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO	
	ULTERIORI DISPOSIZIONI E RINVIO AL DOCUMENTO ATTUATIVO REGIONALE	

1. Denominazione e codice della misura

Prepensionamento (art. 20,a,iii/art. 23 Reg. (CE) 1698/05)

Codice:113

2. Objettivi e descrizione della misura

La misura, garantendo un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola, mira a favorire il ringiovanimento della forza lavoro, nonché a favorire i cambiamenti strutturali e l'incremento delle dimensioni delle aziende agricole cedute. In tale contesto, la misura contribuisce in maniera significativa a perseguire l'obiettivo specifico di favorire l'occupazione e il ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda:

- gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale n. 45 del 27/07/2007 e del Regolamento d'attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (DPGR 18 febbraio 2008 n.6/R).
- gli imprenditori agricoli professionali riconosciuti, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs. 99/2004), da altre Regioni o Province autonome.

I soggetti che presentano la domanda devono possedere i requisiti di cui al punto 3.1 del bando e cessare definitivamente l'attività agricola a fini commerciali trasferendo anche i propri terreni a favore di rilevatari con i requisiti di cui al punto 3.3.

• i lavoratori agricoli e coadiuvanti familiari di cui al punto 3.2 del bando che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente l'attività agricola.

3.1 Requisiti dell'imprenditore cedente

- avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni (50 per le donne), senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento o non più di 10 anni al di sotto dell'età normale di pensionamento prevista dalla normativa vigente;
- cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola in particolare:
- cancellazione dalla CCIAA

- cancellazione della posizione INPS;
- cancellazione dall' Albo Imprenditori agricoli professionali;
- cancellazione della Partita IVA esclusa la definizione delle partite commerciali in corso.

Ai fini della determinazione della data di cessazione fa fede la data di cessione del possesso dei terreni. Il cedente può continuare a svolgere attività agricola su non più del 10% della superficie aziendale ceduta fino ad un massimo di 1 ettaro esclusivamente per produzioni destinate all'autoconsumo e può conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comunitaria;

- aver esercitato l'attività agricola professionale nei 10 anni che precedono la cessione;
- possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA
- dichiarare di essere consapevole che, per essere ammesso al sostegno, deve essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 (condizioni di accesso relative ai beneficiari) dell'Allegato DAR. In particolare:
 - a) essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 01/01/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente. Si rinvia a quanto previsto nel sopra citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'allegato DAR per le relative specifiche attuative e per la distinzione tra "inaffidabilità totale" e "inaffidabilità parziale (grave, media, lieve);
 - b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ai sensi dell'art. 1 comma 553 della L.266/05;
 - c) non aver riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente.

I requisiti di accesso di cui ai punti a) limitatamente all'inaffidabilità totale b),c),d) devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazioni sostitutive) e verificati prima dell'assegnazione e prima del pagamento del premio. Il requisito di accesso di cui al punto a) limitatamente alle tipologie di inaffidabilità parziale deve essere, posseduto, attestato(anche mediante dichiarazioni sostitutive) e verificato esclusivamente prima dell'assegnazione del premio.

3.2 Requisiti del lavoratore agricolo/coadiuvante familiare

- avere almeno 55 anni (50 per le donne), senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento o non più di 10 anni al di sotto dell'età normale di pensionamento prevista dalle normative vigenti;
- aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- essere iscritto a un regime di previdenza sociale ed essere in regola con i versamenti contributivi.

3.3 Requisiti del rilevatario

- essere un giovane che si insedia per la prima volta come imprenditore agricolo nel rispetto dei requisiti e criteri previsti per la misura 112 'Insediamento giovani agricoltori'. oppure:
- essere un imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 50 anni o una entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola. Non sono ammessi come rilevatari società nelle quali vi sia partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.

4. Limiti ed esclusioni

Gli aiuti sono concessi al cedente e ai lavoratori agricoli solo in presenza di uno o più rilevatari.

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale ad esclusione della pensione di invalidità, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura.

Il sostegno è concedibile per non più di 15 anni e comunque non oltre i settanta anni per il cedente, e la normale età di pensionamento per il lavoratore agricolo.

Le forme di trasferimento consentite sono esclusivamente la compravendita e l'affitto con contratto di durata pari almeno al numero di anni necessari al cedente per raggiungere l'età pensionabile e comunque non inferiore a cinque anni.

La data di stipula del contratto di compravendita o di affitto fra cedente e rilevatario deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente è tenuto a produrre, ai fini della concessione del premio, copia del suddetto contratto.

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto d'affitto venga estinto e che il proprietario sia in possesso dei requisiti previsti dal punto 3.3 del presente bando "requisiti del rilevatario". In tal caso il contratto di affitto dovrà essere stipulato almeno 3 anni prima della presentazione della domanda di aiuto. Al momento della domanda l'imprenditore cedente dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la volontà di trasferire le superfici in affitto al relativo proprietario e di voler estinguere il contratto d'affitto. La risoluzione del contratto di affitto deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli allevamenti senza terra sono esclusi dal regime di prepensionamento.

Non è consentita la cessione tra coniugi.

Le superfici aziendali cedute, effettivamente coltivate, per tipologia di coltura non devono essere inferiori a :

- 0,2 ha per le colture protette in via permanente;
- 1 ha per le colture ortive a pieno campo;
- 1,5 ha per le colture permanenti;
- 3 ha per i seminativi e i pascoli.

Quanto sopra è da intendersi come limiti minimi per l'accesso agli aiuti ed è sufficiente il rispetto di uno solo di detti limiti.

I rilevatari non potranno godere degli aiuti previsti dalla presente misura prima che siano trascorsi cinque anni dal subentro.

5. Impegni

Impegni del cedente:

- Cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, Albo Imprenditori agricoli professionali, P. IVA in ragione dell'attività agricola esclusa la definizione delle partite commerciali in corso);
- Cedere le superfici aziendali;
- Presentare la domanda di pagamento del premio per gli anni successivi al primo;
- Produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento.

Impegni del lavoratore agricolo/coadiuvante familiare :

- Cessare definitivamente l'attività agricola (cancellazione dal ruolo INPS ex SCAU);
- Presentare la domanda di pagamento del premio per gli anni successivi al primo;
- Produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento.

Impegni del rilevatario:

- Rilevare la totalità o una parte dei terreni resi disponibili;
- Produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
- Diventare IAP nel caso di giovane agricoltore.

6. Premi

6.1 Cedente

L'ammontare dell'aiuto è composto da un'indennità annua fissa pari a euro 9.000,00 aumentata di euro 600,00 per ogni ettaro di SAU con l'aggiunta delle superfici con arboricoltura da legno, ceduto al rilevatario

fino ad un massimale di 18.000,00 euro l'anno per cedente per un periodo di tempo massimo di 15 anni e in ogni caso non oltre i 70 anni del cedente. L'importo totale massimo dei premi previsto per cedente o per azienda (nel caso di più cedenti per una stessa azienda) è di 180.000,00 euro.

Il premio della prima annualità di contributo è calcolato per intero in presenza di cessioni aziendali perfezionate ad una data intermedia.

Nell'ultima annualità di erogazione del premio lo stesso è calcolato in dodicesimi sulla base della data di cessazione dell'impegno.

Qualora per l' annualità cui si riferisce il premio di prepensionamento, siano stati erogati al cedente altri premi o contributi regionali, nazionali e/o comunitari riferibili alla medesima annualità (per le misure a premio il riferimento alla stessa annualità è all'anno di competenza mentre per le misure ad investimento è all'anno di presentazione della richiesta di saldo), il premio relativo al primo anno di prepensionamento sarà corrisposto a partire dall'annualità successiva.

Nel caso in cui l'azienda sia ceduta da più soggetti il premio erogato deve essere limitato entro i massimali previsti per un solo cedente.

Il premio è calcolato sulla base delle superfici possedute a titolo di proprietà o di affitto dal cedente e trasferite al rilevatario agricolo.

Nel caso di cessione di terreni in comproprietà il premio viene calcolato sul totale della superficie aziendale ceduta al rilevatario

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale ad esclusione della pensione di invalidità, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato ogni anno a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura. E' cura del cedente comunicare tempestivamente la decorrenza della pensione e il relativo importo netto e lordo percepito pena la restituzione dell'intero ammontare del sostegno .

Il premio di prepensionamento non può essere oggetto di trasferimento a terzi in caso di morte del beneficiario.

6.2 Lavoratore/coadiuvante familiare

L'ammontare dell'aiuto corrisposto a ciascun lavoratore agricolo/coadiuvante familiare è pari a 4.000,00 euro all'anno per un periodo di tempo massimo di 15 anni e in ogni caso non oltre la normale età di pensionamento del lavoratore agricolo, fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

7. Condizioni di priorità

Le domande presentate sono selezionate in base al minor numero di giorni, mesi ed anni che intercorrono tra l'età posseduta al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande e il giorno in cui il richiedente raggiunge l'età pensionabile, pari a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In caso di parità di punteggio:

- è prioritaria la domanda con il rilevatario di minore età. In presenza di società il requisito della minore età è calcolato come media dell'età dei soci.
- data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

8. La domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012 la domanda per l'accesso al premio (denominata "Domanda di aiuto"), deve essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13 del 31 marzo 2012. Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nell' annualità 2013 (fase 6) le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal giorno 1 aprile 2012 ed entro le ore 13 del 31 ottobre 2012. Le domande che perverranno al di fuori dei termini sopra stabiliti saranno escluse dal finanziamento. Qualora il termine di presentazione di una istanza cada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) <u>www.artea.toscana.it</u>. Le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto nel DAR, Allegato "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" paragrafo 1 "Condizioni generali" e paragrafo 1.1 "Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto".

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità e di priorità.

La domanda deve essere presentata all'ente competente (Provincia, Comunità montana, Unione dei Comuni) con riferimento all'ubicazione dell'UTE. Le domande di aiuto confluiscono in una graduatoria unica a livello provinciale che è gestita con le modalità e le competenze descritte al paragrafo 4 "Programmazione locale" del DAR.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto devono essere inseriti nel sistema informativo di Artea almeno i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola, nonché attestante il titolo di possesso dei terreni da cedere, con indicazione delle relative superfici, colture e forma di passaggio prescelta (vendita o affitto). Per i beni cointestati dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte dei contestatari che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione,
- 2. Nel caso di cessione in affitto che si risolva anticipatamente, impegno del cedente ad affittare ad altri imprenditori entro 6 mesi dalla risoluzione;
- 3. Dichiarazione attestante lo svolgimento di attività agricola professionale nei 10 anni precedenti la domanda;
- 4. Dichiarazione attestante l'importo lordo annuo dell'eventuale pensione percepita e l' impegno a comunicare qualsiasi successiva variazione ;
- 5. Indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del rilevatario e dei lavoratori agricoli/coadiuvanti familiari in azienda che intendono fare domanda di prepensionamento;
- 6. Dichiarazione attestante che il lavoratore agricolo/coadiuvante familiare ha svolto l'attività agricola negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda e che i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali sono regolari

9. Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'ente competente richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare. La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione se non già presente nel fascicolo aziendale:

Cedente

- 1. copia del contratto di affitto o compravendita dei terreni, fabbricati rurali, interessati alla cessione in caso di affittuario/cedente, copia della risoluzione del contratto di affitto; qualora il contratto riguardi più persone, dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte delle figure che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione;
- documentazione che attesti la cancellazione o l'inoltro della domanda di cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola come indicato al punto "requisiti di accesso e impegni" del bando(INPS, IVA, CCIAA,IAP). Tale cancellazione dovrà comunque essere effettuata entro la presentazione della prima domanda di pagamento del premio annuo.
- 3. documentazione attestante l'esercizio dell'attività agricola professionale nei 10 anni precedenti;
- 4. documentazione INPS attestante la regolarità dei versamenti contributivi propri e di eventuali lavoratori;
- 5. attestazioni (anche mediante acquisizioni di autocertificazioni) relative ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari " dell'allegato DAR

Lavoratore agricolo/coadiuvante familiare

Il lavoratore dovrà costituire presso uno qualsiasi dei Centri di Servizio Agricolo convenzionati o presso Artea, la propria posizione anagrafica, inserendo:

- 1. Copia del documento di riconoscimento:
- 2. Copia del codice fiscale;
- 3. Codice IBAN ed estremi del conto corrente bancario/postale.

Entro i termini previsti per l'inoltro del completamento dovrà presentare:

- 1. Domanda di premio da effettuare attraverso la DUA;
- 2. Copia conforme all'originale o altro tipo di documentazione che attesti la cancellazione o l'inoltro della domanda di cancellazione dal ruolo INPS come indicato dal punto "requisiti di accesso e impegni" del bando.

Rilevatario

- 1) Nel caso di imprenditore al primo insediamento
 - Costituzione del fascicolo aziendale elettronico con aggiornamento particellario ed inserimento del titolo di possesso, Codice fiscale e codice IBAN come previsto dalla misura 112 del PSR 2007-2013.

Nel caso di azienda esistente

- Aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico con aggiornamento particellario ed inserimento del titolo di possesso.
- 2) Dichiarazione attestante l'impegno del rilevatario a rilevare la totalità o una parte dei terreni resi disponibili.
- 3) Nel caso di giovane agricoltore impegno a diventare IAP.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto sopra può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale.

10 Domanda di pagamento del premio annuo

La domanda di pagamento del premio annuo rappresenta, per le sole domande già ammesse a finanziamento, il rinnovo degli impegni pluriennali di adesione per un esercizio finanziario diverso da quello iniziale.

Negli anni successivi al primo il beneficiario, cedente e lavoratore, che ha avuto accordato il finanziamento, deve presentare nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) la domanda di pagamento per il premio annuo, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ciascuna annualità. Per il primo anno di premio il lavoratore deve presentare la domanda al momento del completamento istruttorio da parte dell'ente competente.

Le domande di pagamento del premio annuo se vengono presentate successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati, determinano:

- 1) se presentate dopo tale scadenza e non oltre i 30 giorni successivi, una decurtazione pari al 10% del premio per l'annualità di riferimento della domanda;
- 2) se presentate oltre i 30 giorni dopo la scadenza e comunque entro l'anno finanziario di competenza, fermo restando il rispetto degli impegni assunti, la perdita del diritto al ricevimento del premio per l'anno di riferimento della domanda;
- 3) se presentate oltre il termine di cui al precedente punto 2 o non presentate, la decadenza totale dal beneficio.

Con la domanda di pagamento del premio annuo deve essere dichiarata ogni eventuale modifica della situazione iniziale dichiarata in domanda dal richiedente compresa qualsiasi variazione dovuta alla modifica del regime pensionistico.

11 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo regionale

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato nel DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19 luglio 2010 e successivamente modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6 settembre 2010, n.992 del 22 novembre 2010, n.259 del 18 aprile 2011, n.523 del 27 giugno 2011, n. 647 del 25 luglio 2011 e n. 888 del 24 ottobre 2011. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. Si rinvia al cap. "Procedure per la gestione delle domande di aiuto, di pagamento e di altre fasi del procedimento della mis. 113 "Prepensionamento" del Documento attuativo Regionale per quanto non espressamente previsto nel presente bando, ed in particolare per quanto riguarda:

- Competenze tecnico amministrative sulle singole misure
- Gestione delle economie
- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (condizioni generali, modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto)
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure (condizioni di accesso relative ai beneficiari)
- Formazione della graduatoria preliminare
- Completamento della domanda di aiuto
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- Istruttoria del completamento della domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione
- Domanda di pagamento del premio annuo
- Istruttoria della domanda di pagamento del premio annuo
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio
- Fasi del procedimento